

06 GIU 2013

Procuratore Generale
Avvocato
Appellante
Tribunale
Il Funzionario

Sentenza N. **3463/13**
Deposita il **20/5/13**
24 MAG 2013
Rp. N. **31566/12**
Cron. n. **26428/13**
Rp. N. **4570/13**
hy

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Torino

Sez. III

Dott.ssa Carla Boschiggia

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile R.G. n. 31566/12 promosso da:

MONIKA, residente in Torino, Via _____, _____
elettivamente domiciliata in Torino, C.so _____ presso lo
studio dell'avv. _____ e la rappresenta e
difende in forza di delega a margine dell'atto di citazione
attrice

CONTRO

ASSICURAZIONI SPA, con sede in Milano, Via
Ignazio Gardella n. 2 rappresentata e difesa dall'avv. _____
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Torino, C.so _____, in forza di procura generale alle liti
conferita dal suo Direttore Generale, dott. Cesare _____ li, con
scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal Notaio Renata
Mariella, con Studio in Milano, via Agnello n. 18 con atto rep. N.
30.724 del 10.07.12

Convenuta

OGGETTO: Risarcimento danni da incidente stradale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI



Il Funzionario
Il Funzionario

OMISSIS

opponeva a tale istanza rilevando la mancanza di connessione tra gli stessi.

Il G.d.P. respingeva l'istanza ritenendo che non sussistessero i presupposti di connessione richiesti per la riunione, non essendoci contestazione sul fatto storico, e trattandosi di accertamento soggettivo sulla persona dell'attore, per cui non vi era comunione sull'accertamento dei danni di eventuali altri soggetti.

Parte convenuta instava poi per l'ammissione di CTU medico legale, che veniva accolta dal giudicante.

Esperita la consulenza tecnica la causa veniva trattenuta sulle rassegnate conclusioni, previo deposito di note conclusive delle parti.

La presente causa è stata promossa dalla sig.ra Monika per ottenere l'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non dalla stessa subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 30.11.2011.

La convenuta costituendosi nulla ha eccepito in punto an, né in ordine alla proponibilità della domanda.

Le difese della convenuta attengono alla non risarcibilità del danno biologico permanente alla luce della novella apportata all'art. 139 C.d.S. dalla L. 27/2012.

Parte attrice contesta gli assunti avversari.



In punto, occorre però esaminare le osservazioni della difesa di parte convenuta laddove si richiamano i recenti interventi legislativi in base ai quali si intende escludere dal risarcimento le conseguenze lesive rappresentate da sintomi soggettivi non scientificamente obbiettivabili.

Infatti l'articolo 32 del d.l. 24/1/2012 n. 1 (convertito con modificazioni dalla legge 24/3/2012 n. 27 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) al comma 3 ter ha modificato il comma 2 dell'articolo 139 del d.lgs. n 209/2005 aggiungendovi il seguente periodo: " In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obbiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente " ed al comma 3 quater stabilisce invece che " Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2006 n. 209 è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione "

Anzitutto si deve prendere atto che la definizione di danno biologico contenuta nello stesso articolo 139 faceva e fa riferimento alla lesione suscettibile di accertamento medico legale, con definizione che ricalca quella del comma 3 dell'art 5 della legge n. 57/2001 che viene poi richiamata nel d.m.



3/7/2003 (Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità)

Non si dimentichi che suscettibile di accertamento medico legale significa, di fatto, che il danno biologico per poter essere risarcito deve essere oggettivamente sussistente e la sua esistenza deve potersi rilevare non sulla base di intuizioni o suggestioni, ma, ovviamente, sulla base di una corretta criteriologia medico legale.

Ed allora anche prima del d.l. n. 1/2012 il danno biologico era risarcibile solo a condizione che fosse riscontrabile una obiettività medico legale, posto che per la medicina legale non è certo concepibile l'esistenza di danni presunti od ipotetici.

Le nuove norme non modificano dunque la precedente definizione di danno biologico ma, caso mai, ribadiscono la necessità di accertamenti oggettivi effettuati visivamente o strumentalmente secondo i dettami della scienza medica, come da più parti rilevato in dottrina in svariate occasioni, il che non comporta necessariamente l'adozione di una diversa e nuova criteriologia medica, tenuto conto che anche prima le valutazioni corrette delle lesioni alla persona dovevano essere conformi a criteri rigorosi ed oggettivi.

In sostanza, il richiamo al riscontro medico legale non fa altro che ribadire il modo di individuazione del danno biologico che fa comunque riferimento all'accertamento medico legale



che viene pur sempre effettuato dal medico visivamente o strumentalmente secondo le nozioni di comune esperienza del professionista da sempre adottate.

Precisata dunque la metodologia che si ritiene di dover seguire, conforme a quello che è sempre stato un corretto uso delle tecniche medico legali, non resta che effettuare una valutazione del danno con riferimento a tutti gli elementi prodotti ed emersi in causa .

Con riferimento al quantum debeatur, in corso di causa è stata espletata C.T.U. medica legale che ha concluso riconoscendo all'attrice:

- danno biologico 1 %;
- inabilità temporanea 30 giorni di cui 10 a parziale massima al 50% e 20 a parziale minima al 25%;
- spese mediche € 179,25.

Le contestazioni sollevate nell'ambito dell'espletata consulenza d'ufficio dal CTP di parte convenuta sono state ampiamente ed esaustivamente esaminate e superate dalle deduzioni, che vengono qui integralmente richiamate, della consulente d'ufficio, che ha ritenuto di confermare la valutazione espressa nell'elaborato, dal quale questo giudice non ha motivo di discostarsi.

OMISSIS